



Modifica dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fidejussioni alle piccole e medie imprese

Rapporto esplicativo

Giugno 2015

Indice

Introduzione	4
1 Note relative ai singoli articoli.....	5
1.1 Sezione 1: Procedura di riconoscimento	5
1.1.1 Articolo 1: Domande di riconoscimento	5
1.1.2 Articolo 2: Decisioni del DEFR.....	5
1.2 Sezione 2: Regole della promozione e della fideiussione	5
1.2.1 Articolo 3: Organizzazioni che beneficiano della promozione e scopo della fideiussione	5
1.2.2 Articolo 4: Doveri di diligenza	5
1.2.3 Articolo 5: Fondi propri necessari	6
1.2.4 Articolo 6: Ammortamento	6
1.2.5 Articolo 7: Garanzie e partecipazione al rischio.....	6
1.2.6 Articolo 8: Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni.....	6
1.2.7 Articolo 9: Recuperi.....	6
1.3 Sezione 3: Aiuti finanziari	6
1.3.1 Articolo 10: Convenzione	6
1.3.2 Articolo 11: Determinazione del contributo per la copertura delle perdite	6
1.3.3 Articolo 12: Spese d'amministrazione.....	6
1.3.4 Articolo 13: Conteggio.....	7
1.3.5 Articolo 14: Versamenti.....	7
1.3.6 Articolo 15: Mutui di grado posteriore	7
1.4 Sezione 4: Finanziamento	7
1.4.1 Articolo 16	7
1.5 Sezione 5: Controllo e sorveglianza	7
1.5.1 Articolo 17: Controllo.....	7
1.5.2 Articolo 18: Sorveglianza	7
1.6 Sezione 6: Disposizioni finali	8
1.6.1 Articolo 19: Abrogazione del diritto previgente	8
1.6.2 Articolo 20: Disposizioni transitorie	8
1.6.3 Articolo 21: Entrata in vigore.....	8
2 Commento ai singoli articoli	8
2.1 Modifiche materiali.....	8
2.1.1 Articolo 1: Domande di riconoscimento	8
2.1.2 Articolo 2: Decisioni del DEFR.....	8
2.2 Sezione 2: Regole della promozione e della fideiussione	8
2.2.1 Articolo 3: Organizzazioni che beneficiano della promozione e scopo della fideiussione	9
2.2.2 Articolo 4: Doveri di diligenza	9
2.2.3 Articolo 5: Fondi propri necessari	10
2.2.4 Articolo 6: Ammortamento	10
2.2.5 Articolo 7: Garanzie e partecipazione al rischio.....	10
2.2.6 Articolo 8: Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni.....	10

2.2.7	Articolo 9: Recuperi.....	10
2.3	Sezione 3: Aiuti finanziari	11
2.3.1	Articolo 10: Convenzione	11
2.3.2	Articolo 11: Determinazione del contributo per la copertura delle perdite	11
2.3.3	Articolo 12: Spese d'amministrazione.....	11
2.3.4	Articolo 13: Conteggio.....	12
2.3.5	Articolo 14: Versamenti.....	12
2.3.6	Articolo 15: Mutui di grado posteriore	12
2.4	Sezione 4: Finanziamento	12
2.4.1	Articolo 16.....	12
2.5	Sezione 5: Controllo e sorveglianza	13
2.5.1	Articolo 17: Controllo.....	13
2.5.2	Articolo 18: Sorveglianza	13
2.6	Sezione 6: Disposizioni finali	13
2.6.1	Articolo 19: Abrogazione del diritto previgente	13
2.6.2	Articolo 20: Disposizioni transitorie	13
2.6.3	Articolo 21: Entrata in vigore.....	13
3	Modifiche redazionali	14
4	Ripercussioni della revisione.....	19

Introduzione

Il sistema delle fideiussioni concesse alle PMI – gestito da un partenariato costituito da Confederazione e cooperative di fideiussione – consente alle imprese interessate di beneficiare di un accesso agevolato ai mutui bancari. In Svizzera vi sono tre cooperative regionali di fideiussione (*BG Mitte*, *BG Ost* e *Cautionnement romand*) e una cooperativa di fideiussione attiva su scala nazionale (Cooperativa di fideiussione delle donne svizzere SAFFA), che possono garantire crediti fino ad un importo di 500 000 franchi. La Confederazione assume il 65 % del rischio di perdite a carico delle cooperative e parte delle spese d'amministrazione. I contributi relativi alle spese d'amministrazione permettono alle cooperative di limitare le spese concernenti l'esame delle domande e la sorveglianza, come pure i premi di rischio (art.12 della nuova ordinanza) e, di conseguenza, offrire condizioni favorevoli alle PMI.

L'attività fideiussoria è disciplinata dalla legge federale del 6 ottobre 2006¹ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e dall'ordinanza² del 28 febbraio 2007 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

Nel 2007 gli strumenti fideiussori destinati alle piccole e medie imprese sono stati oggetto di una profonda revisione. Circa cinque anni più tardi la SECO ha commissionato un'analisi esterna dell'efficacia, sulla quale basare una valutazione d'insieme. Al rapporto in questione si sono aggiunti una valutazione della riorganizzazione del sistema di fideiussioni del 2007, un rendiconto dell'efficacia delle fideiussioni³, un confronto internazionale⁴, un'analisi della posizione di mercato⁵ e un rapporto concernente gli aspetti attuativi⁶.

Alla luce dei risultati della valutazione esterna suddetta, il Consiglio federale, nel suo rapporto del 20 novembre 2013 sul sistema di fideiussioni per le PMI, ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di preparare una revisione dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, finalizzata soprattutto ad un adeguamento tecnico. La revisione verte su tre punti cardine:

- il dovere di diligenza spettante alle organizzazioni che concedono fideiussioni deve essere sancito chiaramente nell'ordinanza;
- è prassi consolidata che la Confederazione provveda a coprire, oltre al mancato rimborso di crediti, anche le altre spese generate da perdite (interessi, commissioni bancarie), ed è necessario che l'ordinanza preveda esplicitamente l'assunzione di questi costi;
- alcuni elementi sostanziali delle attuali note esplicative vanno inseriti nell'ordinanza.

L'ordinanza riveduta sostituisce l'ordinanza vigente e le relative note esplicative. Le modifiche riguardano soprattutto aspetti tecnici, sono di portata minore e concernono soltanto le organizzazioni che concedono fideiussioni. I Cantoni non sono interessati dalla revisione e le

¹ RS 951.25

² RS 951.251

³ B,S,S. (2013): Wirksamkeitsanalyse Bürgschaftswesen, Teilstudie «Wirkungsanalyse». B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung Basel, 28 marzo 2013; <http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05312/index.html?lang=de>.

⁴ PwC (2013): Teilstudie «Das Schweizer Bürgschaftswesen im internationalen Benchmark». PricewaterhouseCoopers, 31 marzo 2013; <http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05312/index.html?lang=de>.

⁵ KMU-HSG (2013): Wirkungsanalyse Bürgschaftswesen. Teilstudie «Marktstellungsanalyse». Schweizerisches Institut für Klein- und Mittelunternehmen der Universität St. Gallen, 28 marzo 2013; <http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05312/index.html?lang=de>.

⁶ Ernst & Young (2010): Evaluation des gewerblichen Bürgschaftswesens 2007–2010, ottobre 2010 und Ernst & Young (2011): Zusatzabklärung zu den Aussenstellen der gewerblichen Bürgschaftsgenossenschaften, 27 maggio 2011; <http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05312/index.html?lang=de>.

modifiche non hanno alcuna conseguenza per le finanze federali. Per queste ragioni, conformemente all'articolo 10 della legge federale sulla procedura di consultazione⁷ si è rinunciato ad una consultazione, e si è proceduto ad un'indagine conoscitiva. I risultati dell'indagine conoscitiva sono oggetto di un rapporto accessibile al pubblico, secondo gli articoli 2, 20 e 21 dell'ordinanza sulla procedura di consultazione.

1 Note relative ai singoli articoli

1.1 Sezione 1: Procedura di riconoscimento

1.1.1 Articolo 1: Domande di riconoscimento

L'articolo 1 dell'ordinanza disciplina la procedura relativa alla domanda di riconoscimento di un'organizzazione che concede fideiussioni: il destinatario della domanda (cpv. 1); gli allegati obbligatori (cpv. 2); se si tratta di organizzazioni neocostituite: la presentazione del piano d'esercizio, del budget dell'anno corrente e dei piani finanziari per i successivi tre anni (cpv. 3); il piano finanziario deve menzionare in particolare le risorse finanziarie e di personale (cpv. 4); se il richiedente esercita attività diverse dalla concessione di fideiussioni: l'obbligo per il richiedente di dimostrare che tali attività non nuocciono alla concessione di fideiussioni (cpv. 5).

1.1.2 Articolo 2: Decisioni del DEFR

Secondo l'articolo 2 dell'ordinanza, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) riconosce tante organizzazioni quanto sono necessarie alla promozione efficace e finanziariamente conveniente della fideiussione alle piccole e medie imprese.

1.2 Sezione 2: Regole della promozione e della fideiussione

1.2.1 Articolo 3: Organizzazioni che beneficiano della promozione e scopo della fideiussione

L'articolo 3 dell'ordinanza stabilisce che la Confederazione promuove le organizzazioni che garantiscono crediti bancari a favore di piccole e medie imprese, escluse le aziende agricole ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998⁸ sull'agricoltura (cpv. 1); che le fideiussioni servono unicamente a garantire crediti bancari (cpv. 2); e che non vengono concesse fideiussioni a favore di operazioni di leasing o di altre forma di finanziamento (cpv. 3).

1.2.2 Articolo 4: Doveri di diligenza

L'articolo 4 dell'ordinanza sancisce l'obbligo della necessaria diligenza per l'esercizio delle attività dall'organizzazione (cpv. 1); definisce le condizioni per la concessione di una fideiussione (cpv. 2); vieta di vincolare la concessione di fideiussioni alla fornitura di altre prestazioni da parte delle organizzazioni (cpv. 3); e precisa che le prestazioni dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), della Switzerland Global Enterprise (S-GE) e della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) non comportano un doppio sovvenzionamento di cui al capoverso 2 lettera a numero 2. (cpv.4).

⁷ RS 172.061

⁸ RS 910.1

1.2.3 Articolo 5: Fondi propri necessari

L'articolo 5 dell'ordinanza definisce l'entità dei fondi propri necessari affinché l'organizzazione possa concedere fideiussioni. Il rischio di perdita a carico del fideiussore non può superare il quintuplo dell'ammontare dei fondi propri.

1.2.4 Articolo 6: Ammortamento

L'articolo 6 dell'ordinanza delimita il periodo d'ammortamento dei crediti garantiti. Il termine d'ammortamento è di 10 anni; in caso di difficoltà nel rimborso è di 15 anni.

1.2.5 Articolo 7: Garanzie e partecipazione al rischio

Secondo l'articolo 7 dell'ordinanza il beneficiario deve per quanto possibile fornire garanzie (cpv. 1) e fornire ulteriori garanzie se l'organizzazione lo esige (cpv. 2); i beneficiari delle fideiussioni devono partecipare equamente alle spese di concessione e di sorveglianza nonché al rischio (cpv. 3).

1.2.6 Articolo 8: Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni

L'articolo 8 prevede che il fideiussore controlli la solvibilità dei beneficiari per la durata della fideiussione e che prenda le misure necessarie per evitare perdite.

1.2.7 Articolo 9: Recuperi

Secondo l'articolo 9 dell'ordinanza in caso di perdite il fideiussore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'importo del credito (cpv. 1); gli importi dei crediti recuperati sono rimborsati alla Confederazione e alle organizzazioni in proporzione alla loro partecipazione alla copertura delle perdite. Le spese esterne documentabili sono deducibili (cpv. 2).

1.3 Sezione 3: Aiuti finanziari

1.3.1 Articolo 10: Convenzione

Secondo l'articolo 10 dell'ordinanza il DEFR stipula con un'organizzazione riconosciuta una convenzione di diritto pubblico sugli aiuti finanziari (cpv. 1). L'articolo 10 stabilisce inoltre i contenuti che segnatamente devono essere disciplinati dal contratto (cpv. 2), e la durata quadriennale del contratto (cpv. 3).

1.3.2 Articolo 11: Determinazione del contributo per la copertura delle perdite

L'articolo 11 dell'ordinanza stabilisce quali elementi sono determinanti per la determinazione del contributo per la copertura delle perdite.

1.3.3 Articolo 12: Spese d'amministrazione

L'articolo 12 dell'ordinanza disciplina la partecipazione della Confederazione alle spese d'amministrazione, limitatamente alle spese per l'esame delle domande e alle spese di sorveglianza, come pure ai premi di rischio (cpv. 1). Per il calcolo del contributo alle spese d'amministrazione sono determinanti gli obiettivi previsti all'articolo 10 capoverso 2 lettera b (cpv. 2).

1.3.4 Articolo 13: Conteggio

Secondo l'articolo 13 dell'ordinanza, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) fissa l'ammontare dell'importo definitivo dei contributi per la copertura delle perdite e alle spese d'amministrazione basandosi sui conteggi e documenti pertinenti, messi a disposizione dalle organizzazioni (cpv. 1 e 2).

1.3.5 Articolo 14: Versamenti

L'articolo 14 dell'ordinanza disciplina il versamento degli aiuti finanziari nel quadro dei crediti iscritti nel preventivo annuale (cpv. 1); stabilisce inoltre quando possono essere versati anticipi e la loro entità (cpv. 2), e sancisce la possibilità di versare aiuti finanziari, a titolo fiduciario e con uno scopo ben preciso, anche un'organizzazione mantello del settore fideiussorio (cpv. 3); l'articolo in esame prevede che la Confederazione fornisca prestazioni alle organizzazioni previo adempimento, con la necessaria diligenza, da parte di queste ultime dei compiti loro assegnati dalla legge e dalla convenzione (cpv. 4).

1.3.6 Articolo 15: Mutui di grado posteriore

L'articolo 15 dell'ordinanza sancisce la possibilità di accordare mutui di grado posteriore alle organizzazioni riconosciute, specificando i requisiti fondamentali (cpv. 1). I mutui in esame sono concessi alle organizzazioni soltanto se queste dimostrano di aver esaurito le misure di autofinanziamento e le possibilità di finanziamento (cpv. 2). Le modalità di rimborso sono definite nella convenzione (cpv. 3).

1.4 Sezione 4: Finanziamento

1.4.1 Articolo 16

Secondo l'articolo 16 dell'ordinanza, il DEFR decide in merito alla liberazione di crediti entro i limiti dei crediti quadro conformemente all'articolo 8 capoverso 1 della legge (cioè mutui di grado posteriore).

1.5 Sezione 5: Controllo e sorveglianza

1.5.1 Articolo 17: Controllo

La SECO è informata dalle organizzazioni riguardo a modifiche dei loro statuti o regolamenti, riceve ogni anno il rapporto di gestione riveduto insieme ai conti annuali e viene messa periodicamente a conoscenza del probabile importo delle perdite da fideiussioni (cpv. 1). Le organizzazioni devono far esaminare i loro conti annuali da revisori qualificati secondo l'ordinanza del 22 agosto 2007 sulla revisione (cpv. 2).

1.5.2 Articolo 18: Sorveglianza

La sorveglianza dell'adempimento dei compiti legali e contrattuali da parte delle organizzazioni spetta alla SECO (cpv. 1). Quest'ultima può chiedere in qualsiasi momento alle organizzazioni le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento di tale compito (cpv. 2).

1.6 Sezione 6: Disposizioni finali

1.6.1 Articolo 19: Abrogazione di un altro atto normativo

L'articolo 19 dell'ordinanza abroga l'ordinanza del 28 febbraio 2007⁹ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

1.6.2 Articolo 20: Disposizioni transitorie

L'articolo 20 dell'ordinanza enumera le ordinanze pertinenti al trattamento di fideiussioni e riconoscimenti concessi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

1.6.3 Articolo 21: Entrata in vigore

L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2016.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Modifiche materiali

2.1.1 Articolo 1: Domande di riconoscimento

Capoverso 1

Sono state effettuate soltanto modifiche redazionali.

Capoverso 2

Sono state effettuate soltanto modifiche redazionali.

Capoverso 3

Inserimento di una disposizione tratta dalle attuali note esplicative relative all'ordinanza del 28 febbraio 2007. Il capoverso 3 è nuovo: stabilisce quali documenti deve allegare alla domanda di riconoscimento un'organizzazione neocostituita.

Capoverso 4

Modifica redazionale. Il capoverso 4 è nuovo e corrisponde alla seconda frase dell'attuale capoverso 3.

Capoverso 5

Corrisponde all'attuale capoverso 4, senza modifiche.

2.1.2 Articolo 2: Decisioni del DEFR

Sono state effettuate soltanto modifiche redazionali.

2.2 Sezione 2: Regole della promozione e della fideiussione

Il titolo della sezione è stato adeguato al contenuto di quest'ultima, mediante l'aggiunta di «regole della promozione».

⁹ RU 2007 699

2.2.1 Articolo 3: Organizzazioni che beneficiano della promozione e scopo della fideiussione

Capoverso 1

Inserimento di una disposizione tratta dalle attuali note esplicative relative all'ordinanza del 28 febbraio 2007. In particolare, al capoverso 1 si tratta del concetto di «fideiussione solidale ai sensi dell'articolo 496 del Codice delle obbligazioni».

La disposizione in questione esclude esplicitamente tutte le aziende che operano nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura.

Capoversi 2 e 3

Inserimento di due disposizioni tratte dalle attuali note esplicative relative all'ordinanza del 28 febbraio 2007. I capoversi 2 e 3 sono nuovi: stabiliscono che le fideiussioni servono soltanto a garantire i crediti bancari, escludendo esplicitamente la concessione di fideiussioni finalizzata alla conclusione di operazioni di leasing o di altre forme di finanziamento.

2.2.2 Articolo 4: Dovere di diligenza

Capoverso 1

È rimasto immutato.

Capoverso 2

Il capoverso 2 è stato riveduto e modificato sotto il profilo della struttura allo scopo di disciplinare in modo univoco il dovere di diligenza spettante alle organizzazioni che concedono fideiussioni.

Una nuova frase introduttiva stabilisce che, diversamente da quanto avveniva finora, le organizzazioni, oltre a dover accertare che il richiedente soddisfi i requisiti elencati in seguito, sono anche responsabili della concessione di fideiussioni condizionata all'adempimento di tali requisiti. In virtù di questa modifica risulta chiaramente che la concessione di fideiussioni è esclusa se il richiedente non ottempera a tutti i requisiti.

Alla lettera a sono elencati i requisiti che il richiedente è tenuto a soddisfare e alla lettera b quelli relativi all'impresa beneficiaria della fideiussione. La nuova struttura dell'articolo conferisce a quest'ultimo maggiore chiarezza.

Viene ora specificata la possibile natura del richiedente quale persona fisica o giuridica.

Il capoverso 2 lettera a è suddiviso in tre parti:

1. al numero 1 viene ripreso il vecchio capoverso 2 lettera a numero 1, rinunciando però all'espressione «sotto il profilo personale e professionale» in quanto è superflua e non conciliabile nel caso il richiedente sia una persona giuridica;
2. il numero 2 è nuovo, sostituisce il numero 3 del vecchio capoverso 2 lettera a. Ai fini di una maggiore chiarezza giuridica la nuova ordinanza menziona esplicitamente come aiuti finanziari le fideiussioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali o i mutui della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) ai sensi della legge federale del 20 giugno 2003 sulla promozione del settore alberghiero. Non si tratta di una modifica materiale in quanto già ora questi due strumenti della Confederazione sono considerati aiuti finanziari.

Esempio:

Per la costruzione o l'acquisto di un'azienda sono necessari, da un lato, finanziamenti a lungo termine per l'investimento e, dall'altro, i mezzi d'esercizio per la fase di avvio e l'esercizio corrente. La SCA può finanziare l'investimento con un mutuo mentre un'organizzazione di fideiussione può concedere una fideiussione per i mezzi d'esercizio. In tal modo vengono finanziati due diversi progetti: l'investimento e la garanzia della liquidità per l'esercizio corrente. Il richiedente può dunque usufruire di entrambi gli strumenti per progetti diversi;

3. il numero 3 è nuovo; nei suoi contenuti corrisponde al vecchio capoverso 2b. La scarsa chiarezza della vecchia formulazione, comprendente l'espressione «a titolo eccezionale», era dovuta alla mancanza di una definizione. La nuova ordinanza consente in generale ai richiedenti di valersi di più fideiussioni a condizione che l'importo complessivo da garantire non superi i 500 000 franchi.

Il capoverso 2 lettera b corrisponde all'attuale capoverso 2 lettera a numero 2.

Capoverso 3

È stata introdotta una modifica redazionale. Il capoverso 3 è nuovo e sotto il profilo dei contenuti corrisponde all'attuale capoverso 2 lettera d.

Capoverso 4

Il capoverso 4 è nuovo e precisa che le prestazioni di ASRE, S-GE e CTI non comportano un doppio sovvenzionamento di cui al capoverso 2 lettera a numero 2. Nella legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni¹⁰, infatti, è sancito il principio dell'autofinanziamento dell'ASRE e le sue prestazioni non possono pertanto essere considerate aiuti finanziari. Le prestazioni della S-GE e della CTI possono essere considerate aiuti finanziari, ma non ai sensi della presente ordinanza. Mentre la fideiussione è destinata a un progetto di finanziamento, le prestazioni della S-GE e della CTI sono utilizzate per altri tipi di progetti. Un sostegno congiunto dello stesso progetto non è praticamente possibile e può pertanto essere escluso.

Questo capoverso considera, per quanto riguarda gli aiuti finanziari e le indennità, l'articolo 12 della legge sulle sovvenzioni (LSu)¹¹, che regola le prestazioni multiple nell'ambito dello stesso progetto.

2.2.3 Articolo 5: Fondi propri necessari

È rimasto immutato.

2.2.4 Articolo 6: Ammortamento

Capoverso 1

Il capoverso 1 stabilisce un termine di ammortamento massimo vincolante, corrispondente ai dieci anni previsti attualmente.

Capoverso 2

Inserimento di una disposizione tratta dalle attuali note esplicative relative all'ordinanza del 28 febbraio 2007. Il capoverso 2 dell'ordinanza è nuovo, e in caso di difficoltà nell'ammortamento del credito garantito limita il periodo d'ammortamento a un massimo di 15 anni.

2.2.5 Articolo 7: Garanzie e partecipazione al rischio

Sono state effettuate soltanto modifiche redazionali.

2.2.6 Articolo 8: Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni

Sono state effettuate soltanto modifiche redazionali.

2.2.7 Articolo 9: Recuperi

Capoverso 1

Sono state effettuate soltanto modifiche redazionali.

¹⁰ RS 946.10

¹¹ RS 616.1

Capoverso 2

Inserimento di una disposizione tratta dalle attuali note esplicative relative all'ordinanza del 28 febbraio 2007. Il capoverso 2 viene ampliato sotto il profilo dei contenuti allo scopo di recepire nell'ordinanza la prassi vigente, secondo cui si possono detrarre le spese esterne documentabili causate dal recupero dell'importo del credito.

2.3 Sezione 3: Aiuti finanziari

2.3.1 Articolo 10: Convenzione

Capoverso 1

È rimasto immutato.

Capoverso 2

Il capoverso 2 viene integrato con una nuova lettera e, secondo cui la convenzione disciplina la documentazione concernente le perdite necessaria per il conteggio. Questa disposizione, attualmente già presente nelle convenzioni sugli aiuti finanziari, nell'ordinanza vigente mancava.

Inserimento di una disposizione tratta dalle attuali note esplicative relative all'ordinanza del 28 febbraio 2007. Il capoverso 2 lettera d viene integrato in modo da includere anche le modalità di versamento negli aspetti che la convenzione deve disciplinare. Attualmente queste sono già oggetto delle convenzioni sugli accordi finanziari.

Capoverso 3

È rimasto immutato.

2.3.2 Articolo 11: Determinazione del contributo per la copertura delle perdite

L'articolo 11 dell'ordinanza stabilisce gli elementi determinanti per il calcolo del contributo della Confederazione per la copertura delle perdite.

La lettera b dell'articolo viene precisata. Nella nuova ordinanza oltre agli eventuali interessi anche le commissioni bancarie sono determinanti ai fini della definizione del contributo per la copertura delle perdite. Questa modifica recepisce nell'ordinanza la prassi vigente e non comporta alcuna conseguenza finanziaria per la Confederazione.

Inserimento di una disposizione tratta dalle attuali note esplicative relative all'ordinanza del 28 febbraio 2007. Le spese comprovabili sono definite secondo l'articolo 499 CO.

2.3.3 Articolo 12: Spese d'amministrazione

Capoverso 1

Il capoverso 1 regola la partecipazione della Confederazione al finanziamento delle spese d'amministrazione. In relazione alla copertura delle spese, oltre ai Cantoni l'articolo 7 della legge menziona anche i beneficiari di fidejussioni e altre possibilità di finanziamento. L'attuale articolo 12 dell'ordinanza fa riferimento soltanto ai Cantoni: si tratta pertanto di adeguare il testo dell'ordinanza a quello della legge. Anche la disposizione in esame viene ripresa dalle note esplicative attuali: tuttavia a fini di maggiore precisione terminologica è stato utilizzato il termine «fonte di reddito» invece di «possibilità di finanziamento».

La definizione di «spese d'amministrazione» dell'ordinanza riprende quella delle note esplicative con alcune modifiche redazionali. Le spese d'amministrazione comprendono le spese per l'esame delle domande, le spese di sorveglianza e i premi di rischio.

Capoverso 2

È rimasto immutato.

2.3.4 Articolo 13: Conteggio

Capoverso 1

Il capoverso 1 riprende il vecchio testo integrandolo sotto il profilo dei contenuti con una disposizione tratta dalle note esplicative. Secondo la nuova ordinanza, oltre al conteggio le organizzazioni sono tenute a presentare alla SECO anche la documentazione necessaria per stabilire l'ammontare dei contributi per la copertura delle perdite e alle spese d'amministrazione. Questa disposizione corrisponde alla prassi vigente e, finora, era contemplata soltanto dalle note esplicative.

Capoverso 2

Sono state effettuate soltanto modifiche redazionali.

2.3.5 Articolo 14: Versamenti

Capoverso 1

È rimasto immutato.

Capoverso 2

Sono state effettuate soltanto modifiche redazionali.

Capoverso 3

Il capoverso 3 riprende il vecchio testo integrandolo sotto il profilo dei contenuti con una disposizione tratta dalle note esplicative. Si specifica che le organizzazioni mantello non hanno diritto a contributi e che sono soggette alla legge alla legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fidejussioni alle piccole e medie imprese soltanto per ciò che concerne le attività fiduciarie svolte per conto delle organizzazioni riconosciute.

Capoverso 4

Sono state effettuate soltanto modifiche redazionali.

2.3.6 Articolo 15: Mutui di grado posteriore

Capoverso 1

Il capoverso 1 riprende il vecchio testo integrandolo sotto il profilo dei contenuti con una disposizione tratta dalle note esplicative relative all'articolo 5 dell'ordinanza in vigore. L'articolo stabilisce due requisiti necessari ma non sufficienti affinché sia possibile inoltrare una domanda per un mutuo di grado posteriore: a breve termine si prevede che gli impegni di fideiussione raggiungano il quintuplo dell'importo dei fondi propri e che la domanda di fidejussioni non possa più essere soddisfatta. Nel nuovo testo i requisiti suddetti e altri requisiti per l'inoltro di una domanda per un mutuo di grado posteriore sono tutti riassunti all'articolo 15.

Capoverso 2

È rimasto immutato.

Capoverso 3

Il capoverso 3 è nuovo: stabilisce che le modalità di rimborso di un mutuo di grado posteriore siano definite nella convenzione. La nuova disposizione corrisponde alla prassi attuale, secondo cui le modalità di rimborso vanno menzionate esplicitamente nella relativa convenzione. La modifica non interessa le convenzioni esistenti relative a mutui di grado posteriore, poiché le modalità di rimborso ne sono parte integrante.

2.4 Sezione 4: Finanziamento

2.4.1 Articolo 16

Sono state effettuate soltanto modifiche redazionali.

2.5 Sezione 5: Controllo e sorveglianza

2.5.1 Articolo 17: Controllo

Sono state effettuate soltanto modifiche redazionali.

2.5.2 Articolo 18: Sorveglianza

Capoverso 1

La disposizione che ha consentito finora alla SECO di affidare a terzi la sorveglianza dell'adempimento dei compiti legali e contrattuali viene abrogata. In passato lo svolgimento di tale compito è stato in effetti conferito a terzi (CSF). Alla luce della mancato miglioramento dell'efficienza nel 2010 le attività di sorveglianza sono però state nuovamente assegnate alla SECO.

Capoverso 2

È rimasto immutato.

2.6 Sezione 6: Disposizioni finali

2.6.1 Articolo 19: Abrogazione di un altro atto normativo

Considerato che si tratta di una revisione totale, l'ordinanza del 28 febbraio 2007¹² sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è abrogata.

2.6.2 Articolo 20: Disposizioni transitorie

Capoverso 1

Il capoverso 1 riprende il vecchio testo ad eccezione dell'ordinanza d'esecuzione del 9 dicembre 1949 del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione, menzionando in aggiunta anche l'ordinanza del 27 febbraio 2007. La disposizione in esame prevede che le fideiussioni concesse secondo le ordinanze ivi nominate siano ancora disciplinate dalle medesime.

Capoverso 2

Il capoverso 2 è nuovo. Visto che l'articolo 19 abroga l'ordinanza vigente occorre aggiungere una disposizione transitoria che stabilisca che i riconoscimenti conferiti secondo la vecchia ordinanza sono ancora validi. La validità dei riconoscimenti decisi conformemente alla legge del 27 febbraio sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese permane in virtù di questo nuovo capoverso.

2.6.3 Articolo 21: Entrata in vigore

L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2016.

¹² RU 2007 699

3 Modifiche redazionali

Vecchia ordinanza	Nuova ordinanza	Motivazione
<p>Art. 1 Domande di riconoscimento</p> <p>Capoverso 1:</p> <p>«Le domande di riconoscimento di organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (organizzazioni) vanno...»</p> <p>Capoverso 2:</p> <p>«La domanda contiene:</p> <p>a. gli statuti e i regolamenti dell'organizzazione;</p> <p>b. i conti annuali degli ultimi tre esercizi;</p> <p>c. un piano d'esercizio con il budget dell'anno corrente e i piani finanziari per i successivi tre anni.»</p>	<p>Art. 1 Domande di riconoscimento</p> <p>Capoverso 1:</p> <p>«Le domande di cui all'articolo 9 capoverso 1 della legge vanno...»</p> <p>Capoverso 2</p> <p>«La domanda contiene:</p> <p>a. gli statuti e i regolamenti dell'organizzazione che concede fideiussioni alle piccole e medie imprese (organizzazione);</p> <p>b. i conti annuali degli ultimi tre esercizi;</p> <p>c. il piano d'esercizio, il budget dell'anno corrente e i piani finanziari per i successivi tre anni.»</p>	<p>Il capoverso 1 viene modificato per ragioni di economia giuridica.</p> <p>A causa della modifica del capoverso 1 è necessario specificare che si tratta di un'«organizzazione che concede fideiussioni alle piccole e medie imprese».</p> <p>A fini di maggiore chiarezza.</p>
<p>Art. 2 Decisioni del DEFR</p> <p>Capoversi 1 e 2</p> <p>«Il DEFR decide in merito al riconoscimento di un'organizzazione.»</p> <p>«Esso riconosce tante organizzazioni quante sono necessarie alla promozione efficace e finanziariamente conveniente della fideiussione alle piccole e medie imprese.»</p>	<p>Art. 2 Decisioni del DEFR</p> <p>Capoverso 1</p> <p>«Il DEFR riconosce tante organizzazioni quante sono necessarie alla promozione efficace e finanziariamente conveniente della fideiussione alle piccole e medie imprese.»</p>	<p>Il capoverso 1 è superfluo poiché riporta il testo dell'articolo di legge. Per questa ragione i capoversi 1 e 2 sono riuniti in un'unica frase.</p>

<p>Art. 3 Attività promosse</p> <p>«La Confederazione promuove le organizzazioni che garantiscono mutui bancari a favore di piccole e medie imprese del settore delle arti e mestieri. Le aziende agricole non rientrano fra le imprese del settore delle arti e mestieri.»</p>	<p>Art. 3 Organizzazioni che beneficiano della promozione e scopo della fideiussione</p> <p>«La Confederazione promuove le organizzazioni che garantiscono crediti bancari tramite fideiussione solidale [...] a favore di piccole e medie imprese...»</p>	<p>Il titolo dell'articolo è stato modificato poiché il nuovo testo non disciplina più soltanto le attività promosse, bensì anche le finalità delle fideiussioni.</p> <p>Al capoverso 1 l'espressione «delle arti e mestieri» è stata abrogata allo scopo di conformare maggiormente il testo dell'articolo al titolo dell'ordinanza, in particolare nelle versioni francese e italiana. Inoltre il termine «mutui bancari» è stato sostituito da «crediti bancari» poiché un mutuo è una forma di credito che non comprende il credito in conto corrente. Le fideiussioni sono spesso concesse per quest'ultimo tipo di crediti.</p>
<p>Art. 4 Dovere di diligenza</p> <p>Capoverso 2</p> <p>«d. che non vincolino la concessione di fideiussioni alla fornitura di loro altre prestazioni.»</p>	<p>Art. 4 Dovere di diligenza</p> <p>Capoverso 3</p> <p>«Le organizzazioni non possono vincolare la concessione di fideiussioni alla fornitura di altre prestazioni da parte loro.»</p>	<p>Il capoverso 2 lettera d dell'ordinanza vigente è stato ripreso al capoverso 3 con piccole modifiche redazionali rese necessarie dalla nuova struttura dell'articolo.</p>
<p>Art. 5 Fondi propri necessari</p>	<p>Art. 5 Fondi propri necessari</p>	<p>L'articolo della vecchia ordinanza è stato ripreso senza modifiche.</p>
<p>Art. 6 Ammortamento</p> <p>Capoverso 1</p> <p>«I mutui garantiti devono essere ammortizzati prima possibile, al massimo comunque entro dieci anni.»</p>	<p>Art. 6 Ammortamento</p> <p>Capoverso 1</p> <p>«I crediti garantiti devono essere ammortizzati prima possibile, al massimo comunque entro dieci anni.»</p>	<p>Il termine «mutui» è stato sostituito da «crediti» poiché un mutuo è una forma di credito che non comprende il credito in conto corrente. Le fideiussioni sono spesso concesse per quest'ultimo tipo di crediti.</p>
<p>Art. 7 Partecipazione dei beneficiari delle fideiussioni</p> <p>Capoverso 1</p> <p>«Chi chiede una fideiussione deve possibilmente fornire garanzie alla banca creditrice. L'organizzazione può, a sua volta, esigere altre garanzie dai beneficiari.»</p>	<p>Art. 7 Garanzie e partecipazione al rischio</p> <p>Capoverso 1</p> <p>«Chi chiede una fideiussione deve per quanto possibile fornire garanzie alla banca creditrice.»</p>	<p>Il titolo dell'articolo è stato modificato per renderlo maggiormente corrispondente al contenuto dell'articolo.</p> <p>Il capoverso 1 dell'ordinanza vigente viene per ragioni di tecnica legislativa suddiviso in due capoversi (capoversi 1 e 2). Il capoverso 1 corrisponde alla prima frase dell'attuale capoverso 1 con una minima modifica redazionale.</p>

	<p>Capoverso 2</p> <p>«L'organizzazione può esigere ulteriori garanzie dal beneficiario conformemente all'articolo 506 CO.»</p>	<p>Si tratta di un adeguamento ai contenuti della formulazione utilizzata nelle note esplicative; la disposizione viene resa più chiara e precisa.</p>
<p>Art. 8 Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni</p> <p>«Le organizzazioni controllano la solvibilità dei beneficiari per tutta la durata della fideiussione e prendono le misure necessarie per evitare perdite.»</p>	<p>Art. 8 Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni</p> <p>«Le organizzazioni controllano la solvibilità dei beneficiari per la durata della fideiussione e prendono le misure necessarie per evitare perdite.»</p>	<p>Il termine «tutta» è superfluo e viene stralciato per ragioni di economia giuridica. A fini di maggiore chiarezza la formulazione del testo tedesco dell'articolo è stata leggermente modificata; tale modifica risulta ininfluenza per il testo italiano.</p>
<p>Art. 9 Recuperi</p> <p>Capoverso 1</p> <p>«Se una fideiussione comporta delle perdite, l'organizzazione è tenuta a prendere tutte le misure adeguate per recuperare l'importo del credito.»</p>	<p>Art. 9 Recuperi</p> <p>Capoverso 1</p> <p>«Se una fideiussione comporta delle perdite, l'organizzazione è tenuta a prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'importo del credito.»</p>	<p>Il termine «adeguate» è superfluo e viene stralciato per ragioni di economia giuridica. L'inserimento del termine «necessarie» migliora la chiarezza dell'articolo.</p>
<p>Art. 10 Convenzione</p> <p>Capoverso 2 lettera d.</p> <p>«La convenzione disciplina in particolare: d. le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità;»</p>	<p>Art. 10 Convenzione</p> <p>Capoverso 2 lettera d.</p> <p>«La convenzione disciplina in particolare: d. le modalità di versamento e le direttive concernenti i rapporti periodici, i controlli di qualità, la stesura del preventivo e la contabilità;»</p>	<p>Si tratta di un adeguamento ai contenuti della formulazione utilizzata nelle note esplicative; la disposizione viene resa più chiara e precisa.</p>
<p>Art. 11 Determinazione del contributo per la copertura delle perdite</p>	<p>Art. 11 Determinazione del contributo per la copertura delle perdite</p>	<p>Nessuna modifica redazionale.</p>
<p>Art. 12 Spese d'amministrazione</p>	<p>Art. 12 Spese d'amministrazione</p>	<p>Nessuna modifica redazionale.</p>
<p>Art. 13 Conteggio</p> <p>Capoverso 2</p> <p>«La SECO fissa in base al conteggio gli importi definitivi dei contributi per la copertura delle perdite e alle spese d'amministrazione.»</p>	<p>Art. 13 Conteggio</p> <p>Capoverso 2</p> <p>«La SECO fissa l'ammontare degli importi definitivi dei contributi per la copertura delle perdite e alle spese d'amministrazione.»</p>	<p>L'espressione «in base al conteggio» è superflua e viene sostituita con «l'ammontare». La determinazione dei contributi in base al conteggio viene già menzionata al capoverso 1.</p>

<p>Art. 14 Versamenti</p> <p>Capoverso 1</p> <p>«Gli aiuti finanziari sono versati entro i limiti dei crediti iscritti nel preventivo annuale. Prima della fissazione degli importi definitivi e in base a stime attendibili, possono essere versati anticipi fino a concorrenza dell'80 per cento dell'aiuto finanziario.»</p> <p>Capoverso 3</p> <p>«La Confederazione fornisce prestazioni alle organizzazioni unicamente se queste adempiono con la necessaria diligenza i compiti legali assegnati loro.»</p>	<p>Art. 14 Versamenti</p> <p>Capoversi 1 e 2</p> <p>«Gli aiuti finanziari sono versati entro i limiti dei crediti iscritti nel preventivo annuale.»</p> <p>«Prima della fissazione degli importi definitivi e in base a stime attendibili del volume delle fideiussioni, delle nuove fideiussioni e delle quote di perdite possono essere versati anticipi fino all'80 per cento del previsto contributo alle spese d'amministrazione.»</p> <p>Capoverso 4</p> <p>«La Confederazione fornisce prestazioni alle organizzazioni unicamente se queste adempiono con la necessaria diligenza ai compiti legali o contrattuali assegnati loro.»</p>	<p>Il capoverso 1 dell'articolo vigente viene per ragioni di tecnica legislativa suddiviso in due capoversi (capoversi 1 e 2). Il capoverso 1 corrisponde alla prima frase dell'attuale capoverso 1.</p> <p>Il contenuto del capoverso 2 equivale alla seconda frase dell'attuale capoverso 1. È stato integrato con una disposizione delle note esplicative, secondo cui l'ammontare dell'anticipo sul contributo alle spese d'amministrazione viene stabilito in base a stime attendibili del volume delle fideiussioni, delle nuove fideiussioni e delle quote di perdite.</p> <p>Il capoverso 4 corrisponde all'attuale capoverso 3. Viene integrato in modo da specificare che la condizione relativa all'adempimento diligente non riguarda soltanto gli obblighi legali, bensì anche quelli contrattuali.</p>
<p>Art. 15 Mutui di grado posteriore</p>	<p>Art. 15 Mutui di grado posteriore</p>	<p>Nessuna modifica redazionale.</p>
<p>Art. 16</p>	<p>Art. 16</p>	<p>L'articolo è rimasto immutato.</p>
<p>Art. 17 Controllo</p> <p>Capoverso 1 b</p> <p>«Le organizzazioni sono tenute a:</p> <p>...</p> <p>b. presentarle [alla SECO] ogni anno il loro rapporto di gestione insieme ai conti annuali;»</p> <p>Capoverso 2</p> <p>«Esse devono far esaminare i loro conti annuali da revisori che soddisfano i requisiti previsti dall'ordinanza del 15 giugno 1992³ sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati.»</p>	<p>Art. 17 Controllo</p> <p>Capoverso 1 b</p> <p>«Le organizzazioni sono tenute a:</p> <p>...</p> <p>b. presentarle [alla SECO] ogni anno il loro rapporto di gestione riveduto insieme ai conti annuali;»</p> <p>Capoverso 2</p> <p>«Esse devono far esaminare i loro conti annuali da un organo di revisione che soddisfa i requisiti dell'ordinanza del 22 agosto 2007 sui revisori.»</p>	<p>Al capoverso 1b si specifica che il rapporto di gestione deve essere riveduto, conformemente a quanto previsto dalla note esplicative.</p> <p>Al capoverso 2, per ragioni di economia giuridica il termine «revisori» è sostituito con «organo di revisione». Inoltre la vecchia ordinanza del 15 giugno 1992 in materia di revisione viene sostituita con la nuova, del 22 agosto 2007.</p>

Art. 18 Sorveglianza	Art. 18 Sorveglianza	Nessuna modifica redazionale.
Art. 19 Abrogazione del diritto previgente	Art. 19 Abrogazione di un altro atto normativo	Il titolo dell'articolo è stato modificato per ragioni di tecnica giuridica.
Art. 20 Disposizioni transitorie	Art. 20 Disposizioni transitorie	Nessuna modifica redazionale.
Art. 21 Entrata in vigore Capoverso 1 <i>«Gli articoli 1,2 e 10 entrano in vigore il 15 marzo 2007.»</i> Capoverso 2 <i>«L'entrata in vigore degli altri articoli sarà fissata ulteriormente.»</i>	Art. 21 Entrata in vigore Capoverso 2 <i>«La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.»</i>	Il capoverso 1 è superfluo e viene abrogato. Modifica della data di entrata in vigore.

4 Ripercussioni della revisione

La revisione è principalmente di carattere tecnico e non comporta oneri finanziari per la Confederazione. Conformemente al mandato, il dovere di diligenza spettante alle organizzazioni che concedono fideiussioni viene definito con maggiore precisione e disciplinato in modo univoco. Inoltre, secondo la prassi vigente in caso di perdite su crediti, l'ordinanza stabilisce l'assunzione dei costi relativi alle commissioni bancarie. Da ultimo, l'ordinanza è stata integrata con alcuni elementi sostanziali delle note esplicative relative all'ordinanza del 28 febbraio 2007 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, non contemplati dalla legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. Sono state anche attuate diverse modifiche redazionali irrilevanti sotto il profilo dei contenuti. L'ordinanza riveduta sostituisce l'ordinanza vigente e le relative note esplicative.